

COMUNE DI CERESOLE REALE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL

CANONE DI CONCESSIONE

PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE

PUBBLICHE DESTINATE A

MERCATI

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Indice.....	2
Art. 1 - Oggetto del canone	3
Art. 2 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	3
Art. 3 - Riduzioni e maggiorazioni	3
Art. 4 - Versamento del canone	4
Art. 5 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia	5
Art. 6 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	6
Art. 7 - Occupazioni abusive.....	6
Art. 8 - Maggiorazioni ed indennità	7
Art. 9 - Rateazioni.....	8
Art. 10 - Rimborsi	8
Art. 11 - Contenzioso	8
Art. 12 - Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 13 - Norme transitorie.....	8
Art. 14 – Affidamento a terzi	9
Art. 15 – Entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto del canone

- 1 A decorrere dal 01/01/2021 è dovuto al Comune di Ceresole Reale il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2 Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

- 1 Per le occupazioni di mercato annuale, il canone è determinato in base alla tariffa annuale, determinata con riferimento alla tipologia e alla superficie occupata.
- 2 Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 3 La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
- 4 Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è ricompreso in un'unica categoria.
- 5 Il canone è determinato applicando le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. In mancanza di approvazione, si applicano le tariffe approvate per l'annualità precedente.

Art. 3 - Riduzioni e maggiorazioni

- 1 Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 2 Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.

- 3 Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
- 4 Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
- 5 Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 12,00.
- 6 Per le occupazioni di mercato giornaliere di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 23% prevista dall'art. 27 comma 1 lett. i) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (giusta deliberazione del C.C. n. xx del xx.xx.xx), riferita alle occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- 7 Per le occupazioni di mercato giornaliere le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

Art. 4 - Versamento del canone

- 1 Il canone per il periodo di occupazione dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione nell'anno di riferimento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
- 2 Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
- 3 Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 4 Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.

- 5 Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto al comma 1, il pagamento del canone dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021 oppure, in caso di importi superiori ad € 250,00 in quattro rate di pari importo scadenti il 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre.
- 6 Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 7 Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 6.

Art. 5 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

- 1 Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e pertanto non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2 Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 3 Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
- 4 Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
- 5 Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
- 6 Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 6 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

- 1 Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- 2 Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 8, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- 3 In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
- 4 La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 7 - Occupazioni abusive

- 1 Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - 1.a risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - 1.b risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - 1.c si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- 2 Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - 2.a un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - 2.b la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - 2.c le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- 3 Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

- 4 In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
- 5 Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - 5.a al pagamento dell'indennità;
 - 5.b alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - 5.c all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 6 Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Maggiorazioni ed indennità

- 1 L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- 2 L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
- 3 Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 4 Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 9 - Rateazioni

- 1 Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

Art. 10 - Rimborsi

- 1 Il rimborso delle somme versate a titolo di canone e non dovute può essere chiesto, con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 11 - Contenzioso

- 1 Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

- 1 I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 13 - Norme transitorie

- 1 Il Regolamento per l'applicazione della TOSAP resta in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio per le occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- 2 Nelle more dell'applicazione del presente Regolamento e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30/09/2021.
- 3 Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 14 – Affidamento a terzi

- 1 Il Comune di Ceresole Reale, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art. 15 – Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.